



Servizio Tributi

IMU 2022

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni). Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che siano possessori di immobili (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) in forza di un diritto di proprietà, di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (*leasing*), soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Non sono soggetti all' IMU gli inquilini e i nudi proprietari.

In caso di successione si ricorda che il coniuge superstite diviene titolare del diritto di abitazione sull'immobile di residenza coniugale (art. 540 del C.C.), anche in presenza di altri eredi.

1. FABBRICATI

Per **fabbricato** si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano **con attribuzione di rendita catastale**, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

□ ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI IMU

Si ricorda che non è dovuta l'IMU sull'abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni di categoria A/1, A/8 e A/9 (abitazioni di lusso) e relative pertinenze. L'Imu non è dovuta neppure sulle abitazioni equiparate all'abitazione principale, per legge o per Regolamento.

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le

agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.

Il nucleo familiare decide qual è l'abitazione principale della famiglia e lo comunica per mezzo della presentazione della Dichiarazione Imu.

La dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo, barrando il campo 15 relativo all' "Esenzione" e indicando nel campo annotazioni "Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b), L. 160/2019". La dichiarazione per l'anno 2022 deve essere presentata entro il 30/06/2023.

Le PERTINENZE dell'abitazione principale.

Alle pertinenze è riservato lo **stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale**. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Pertanto, se si possiedono due pertinenze uguali per categoria, ad esempio due autorimesse (C/6) oppure un'autorimessa e un posto auto entrambi accatastati in categoria C/6, solo ad una si applicherà l'aliquota prevista per l'abitazione principale, la seconda rientrerà nella categoria "Altri fabbricati". Quest'ultimo immobile, pertanto, nell'anno 2022 pagherà l'IMU con aliquota 10,6 per mille.

La scelta di quale delle due autorimesse considerare pertinenza dell'abitazione principale spetta al contribuente.

Detrazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze

Dall'imposta dovuta per l'immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo e classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00.

La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale persiste tale destinazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

- ❑ **FABBRICATI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A, TRANNE A/10, e CAT. C02, C06, C07)**
(applicazione dell'aliquota IMU del 10,6 per mille)

Rientrano nella categoria "altri fabbricati" tutti i fabbricati che non sono abitazione principale, quali ad esempio:

- Le abitazioni cedute in comodato d'uso ai familiari, il cui valore ISEE 2022 non soddisfi i requisiti necessari per beneficiare dell'aliquota agevolata;
- Le abitazioni acquistate come prima casa per il periodo che intercorre dall'acquisto al trasferimento della residenza e contestuale domicilio;
- Le abitazioni date in locazione e relative pertinenze;
- Le abitazioni sfitte o a disposizione e relative pertinenze;
- le pertinenze in soprannumero rispetto a quelle previste per l'abitazione principale.

□ RIDUZIONI

A. La base imponibile è ridotta del **50%** per:

- i **fabbricati d'interesse storico o artistico** di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Gli immobili di cui al DLgs n 42/04 sono riconosciuti di interesse rilevante per motivi storici, artistici, archeologici, culturali, ecc. mediante apposita notificazione amministrativa effettuata ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. Non è sufficiente il vincolo paesaggistico posto ai sensi della parte terza del DLgs n 22/1/2004 n. 42. Si ricorda l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, se non è già stata presentata in passato.
- i **fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili** e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui attesta di essere in possesso della dichiarazione di inagibilità/inabitabilità da parte di tecnico abilitato. L'**inagibilità** del fabbricato deve essere sopravvenuta, pertanto non usufruiscono di questa riduzione gli immobili al grezzo, che non hanno avuto il rilascio dell'agibilità;
- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, in presenza dei requisiti di seguito illustrati. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Requisiti necessari per beneficiare dell'agevolazione:

1. il contratto di comodato, sia scritto che verbale, deve essere regolarmente registrato presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate;
2. il comodante (il soggetto passivo che concede le unità immobiliari) può possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia oppure può possedere, nel Comune di Preganziol, un altro immobile, oltre a quello dato in comodato, adibito a propria abitazione principale. Nessuno dei due immobili può essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (immobili di lusso);
3. in ogni caso il comodante deve risiedere e dimorare abitualmente nello stesso comune in cui si trova l'immobile dato in comodato.

Pertanto, il soggetto passivo che concede in comodato un'abitazione può possedere al massimo due immobili ad uso abitativo, entrambi ubicati nel Comune di Preganziol, non di lusso, ed uno dei due deve essere la propria abitazione principale, mentre l'altro deve essere l'abitazione principale del comodatario (utilizzatore).

Il possesso da parte del comodante di ulteriori immobili ad uso non abitativo (ad esempio: negozi, capannoni, terreni agricoli, aree edificabili ...) non comporta la perdita del beneficio.

Se tutte le condizioni sopra indicate sono soddisfatte, il calcolo dell'**IMU** si effettuerà applicando alla base imponibile ridotta del 50% l'aliquota del 10,6 per mille.

Per quanto riguarda i contratti verbali di comodato e ai soli fini dell'applicazione dell'agevolazione, come chiarito dalla risoluzione 1/DF del 17/02/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la relativa registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva

presentazione agli uffici dell’Agenzia delle Entrate del modello di richiesta registrazione (modello 69).

Sia per i contratti di comodato scritti che per quelli verbali occorre fare riferimento alla data di stipula del contratto ai fini della decorrenza dell’agevolazione.

Per ulteriori informazioni relative alla registrazione del contratto di comodato contattare l’Agenzia delle Entrate.

Se ricorrono le condizioni previste, il beneficio previsto per legge sopra descritto si cumula con le riduzioni d’aliquota previste dal Comune (vd tabella aliquote allegata).

- B. Per le abitazioni **locate a canone concordato** ai sensi della L. n. 431/1998, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75%.

Tale beneficio spetta anche nel caso in cui il Comune in cui sono ubicati gli immobili non sia riconosciuto dal Cipe come Comune ad alta densità abitativa, come nel caso del Comune di Preganziol. Non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, tuttavia è opportuno che il contribuente la presenti in quanto i dati messi a disposizione del Comune dall’Agenzia delle Entrate non consentono di conoscere la tipologia del contratto di locazione.

□ IMMOBILI ESCLUSI DAL PAGAMENTO DELL’IMU

A. Esclusioni previste dalla legge.

La legge prevede che l’Imu non si applica alle seguenti categorie di immobili:

1. **Abitazione principale** (tranne le categorie A/1, A/8 e A/9) e le loro pertinenze di categoria C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una sola unità per ciascuna delle categorie indicate (vd paragrafo sulle pertinenze dell’abitazione principale);
2. **Abitazioni equiparate all’abitazione principale** (art. 1, c. 741, lett.c) L. 160/2019)

Sono considerate abitazioni principali le seguenti fattispecie di fabbricati:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale (il soggetto passivo deve attestare i requisiti mediante presentazione della dichiarazione IMU);
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della

residenza anagrafica (il soggetto passivo deve attestare i requisiti mediante presentazione della dichiarazione IMU);

3. **“BENI MERCE”** (art. 1, comma 751 della L. n. 160/2019_Legge di Bilancio 2020)

A decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall’Imu i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finchè permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione Imu.

4. **Terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali** di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’art. 1 comma 3 del citato D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione

B. **Esclusioni previste dal Regolamento comunale**

Il Comune, nell’esercitare il potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, con delibera di CC nr. 67 del 21.12.2021 **ha confermato** anche per l’anno 2022 le seguenti agevolazioni, già previste per l’anno 2021

1. **l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Deve essere presentata dichiarazione Imu, nei termini di legge, di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi.
2. **gli immobili dati in comodato gratuito registrato al Comune o altro ente territoriale**, destinati esclusivamente all’esercizio dei rispettivi compiti istituzionali. L’esenzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal Comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l’esenzione. L’esenzione non può riguardare la quota di competenza dello Stato, calcolata sui fabbricati del gruppo D.

□ **PENSIONATI RESIDENTI ALL’ESTERO**

A. **AGEVOLAZIONE PREVISTA DAL COMUNE**

Con delibera di CC n. 67 del 21.12.2021, l’Amministrazione comunale ha stabilito di azzerare l’aliquota di una sola abitazione e relative pertinenze (solo di categoria catastale C2-C6-C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate), posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che:

- a. l’unità immobiliare NON sia locata e NON sia data in comodato;
- b. i cittadini italiani residenti fuori del territorio dello Stato siano:
 - ⇒ Iscritti all’AIRE
 - ⇒ già pensionati nei paesi di residenza (devono percepire pensioni estere erogate dal paese di residenza. No pensioni italiane o estere erogate da uno stato diverso da quello di residenza).

Nel caso in cui il contribuente, in possesso dei suddetti requisiti, possieda più abitazioni in Italia, dovrà scegliere quale di queste beneficerà dell’aliquota pari a zero. In ogni caso il contribuente deve presentare al Comune apposita comunicazione, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta

Municipale Propria (IMU), in cui attesta il possesso dei requisiti e indica, mediante i riferimenti catastali, l'immobile che beneficerà dell'azzeramento dell'aliquota. Restano in ogni caso escluse dalla presente agevolazione le abitazioni di categoria catastale A1-A8-A9 e relative pertinenze, che pagheranno l'Imu con l'aliquota di base prevista per le abitazioni diverse dalla principale (10,6 per mille).

Pertanto, se sono soddisfatti i requisiti sopra indicati, l'**IMU NON** è dovuta per le categorie catastali da A/2 ad A/7, mentre è dovuta con aliquota 10,6‰ per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8, A/9).

Nel caso in cui il contribuente residente all'estero **non avesse i requisiti** richiesti dal Comune per beneficiare dell'agevolazione, l'**IMU** è **dovuta** con l'aliquota prevista per i fabbricati diversi dall'abitazione principale (10,6‰).

B. AGEVOLAZIONE PREVISTA DALLA LEGGE

Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'Imu relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato (anche non cittadini italiani) che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La pensione in regime internazionale indica una pensione maturata mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati in un Paese estero in convenzione con l'Italia. Tale pensione deve essere erogata dallo Stato estero in cui risiede il contribuente.

Il contribuente residente all'estero, tenuto al pagamento dell'Imu, potrà pagare con modello F/24 oppure, se non è possibile utilizzare il modello F24, potrà provvedere al pagamento con vaglia postale internazionale o con bonifico bancario utilizzando i seguenti codici:

codice BIC: PASCITM1V83

IBAN: IT 25 N 01030 61960 000000734752

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate o "Acconto e Saldo" nel caso di pagamento in unica soluzione.

La copia del versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli

2. TERRENI AGRICOLI

Si tratta dei terreni utilizzati nelle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Calcolo dell'imposta per i terreni agricoli.

Sono esenti dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole.

Per i terreni posseduti da soggetti non coltivatori diretti nè IAP, la base di calcolo dell'IMU è data dal reddito dominicale, così come risulta dalla visura catastale. Il reddito deve essere rivalutato del 25 per cento e moltiplicato per il moltiplicatore pari a **135**.

Si ottiene in tal modo la base imponibile. Per ottenere l'imposta si applica l'aliquota del 9 per mille sulla base imponibile.

IMU= reddito dominicale x 1,25 x moltiplicatore x 9‰.

3. AREE EDIFICABILI

Si tratta di aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione.

Calcolo dell'imposta per le aree edificabili.

Per le aree edificabili il valore imponibile è costituito dal valore commerciale al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Questo valore viene autodeterminato dal contribuente sulla base dell'andamento del mercato. A tale valore va applicata l'aliquota deliberata dal Comune.

IMU = valore in commercio x aliquota deliberata dal Comune.

Con delibera di Giunta comunale n. 69 del 21.04.2020, sono stati approvati i valori di riferimento (non vincolanti) delle aree edificabili ubicate nel comune di Preganziol. (<https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-tributi/valori-aree-edificabili/>)

4. COME SI CALCOLA L'IMU

Ogni contribuente calcola l'IMU in autoliquidazione applicando alla base imponibile le aliquote deliberate dal Consiglio Comunale, tenendo conto della quota e dei mesi di possesso.

Quindi, per effettuare il calcolo dell' IMU occorre prima di tutto calcolare la base imponibile, o valore, dell'immobile.

Calcolo della base imponibile

La base di calcolo è data dalla rendita catastale, così come risulta dalla visura catastale.

La rendita deve essere rivalutata del 5 per cento, il valore ottenuto deve essere moltiplicato per i moltiplicatori, ottenendo così la base imponibile, alla quale va applicata l'aliquota di riferimento.

In questo modo si ottiene l'imposta lorda, dalla quale si detraggono le eventuali detrazioni spettanti.

Calcolo della BASE IMPONIBILE: Rendita catastale rivalutata del 5% x moltiplicatore specifico della categoria

TABELLA DEI MOLTIPLICATORI IMU

Tipo immobile	Categoria catastale	moltiplicatore	Calcolo base imponibile (R.C.= rendita catastale)
Abitazioni, box auto, magazzini, tettoie, cantine,	A (esclusi A/10),	160	R.C. x 1.05 x 160

ecc.	C/2, C/6 e C/7		
Uffici e studi privati	A/10	80	R.C. x 1.05 x 80
Collegi, scuole, caserme ecc.	B	140	R.C. x 1.05 x 140
Negozi, bar, botteghe	C/1	55	R.C. x 1.05 x 55
Laboratori artigianali, palestre ecc.	C/3, C/4 e C/5	140	R.C. x 1.05 x 140
Capannoni industriali, centri commerciali, alberghi, teatri ecc. (compresi i fabbricati rurali strumentali)	Da D/1 a D/10 (esclusi i D/5)	65	R.C. x 1.05 x 65
Istituti di credito, cambio e assicurazioni	D/5	80	R.C. x 1.05 x 80

Una volta ottenuta la base imponibile, è possibile calcolare l'imposta dovuta:

CALCOLO DELL'IMU

BASE IMPONIBILE X (MESI DI POSSESSO/12) X (PERCENTUALE DI POSSESSO/100) X aliquota - eventuali detrazioni (solo per abitazione principale)

Le rendite dei fabbricati vengono determinate dal Catasto.

5. MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL' IMU

Il versamento dell'Imu non deve essere eseguito quando il tributo annuo complessivamente dovuto (acconto più saldo) risulta inferiore a **euro 12,00**.

Gli importi devono sempre essere arrotondati all'euro, per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo (esempio: euro 81,36 arrotondato diventa 81,00; euro 81,75 arrotondato diventa 82). Gli importi vanno arrotondati all'euro per ogni rigo del modello F24, ciascuno con un proprio codice tributo.

Il pagamento dell'IMU può essere effettuato utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale che si può trovare presso gli uffici postali o mediante delega F24, presso le banche e la posta.

E' considerato regolarmente eseguito il pagamento effettuato da un contitolare anche per conto degli altri, a patto che l'imposta per gli immobili in contitolarità sia stata regolarmente pagata.

MODALITA' DI PAGAMENTO con modello F/24

A) i soggetti titolari di partita IVA, hanno l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente con modalità telematiche (direttamente, mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate "F24 web" e "F24 on line", utilizzando i canali Entratel o Fisconline o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia: banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento; oppure tramite gli intermediari abilitati: professionisti, associazioni di categoria, CAAF, etc);

B) i contribuenti non titolari di partita IVA possono utilizzare il modello F24 cartaceo per qualunque importo, senza utilizzo di crediti in compensazione, presso gli intermediari della riscossione convenzionati con l'Agenzia: banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione.

Codici per il pagamento con modello F/24

CODICE ENTE: H022

CODICI TRIBUTO F24

DESCRIZIONE	IMU CODICE TRIBUTO
abitazione principale e pertinenze delle categorie A1, A8 e A9	3912
terreni agricoli non posseduti da coltivatori diretti e IAP	3914
aree fabbricabili	3916
altri fabbricati	3918
immobili ad uso produttivo categoria D – quota STATO	3925
immobili ad uso produttivo categoria D – INCREMENTO COMUNE	3930
fabbricati rurali ad uso strumentale	3913

6. RAVVEDIMENTO OPEROSO

La legge consente al contribuente che si accorge di aver scordato o sbagliato un versamento Imu, di regolarizzare spontaneamente, mediante il "RAVVEDIMENTO OPEROSO", la sua posizione prima che l'ufficio accerti la violazione.

Tale istituto, disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs 18/12/1997 n. 472 e successive modificazioni, prevede il versamento dell'imposta dovuta maggiorata di una sanzione ridotta rispetto a quella prevista per queste infrazioni oltre agli interessi al tasso legale.

L'entità della sanzione varia a seconda della tempestività del ravvedimento.

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO D'IMPOSTA

FATTISPECIE	TERMINE	SANZIONE RIDOTTA *	INTERESSI AL TASSO LEGALE
Omesso o parziale versamento (RAVVEDIMENTO SPRINT)	Versamento entro 14 giorni dalla scadenza del versamento	0,10% giornaliero (1/10 dell'1% x giorno)	Calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo). Formula da applicare per il calcolo degli interessi: <u>imposta x giorni di ritardo x tasso legale</u> 36500
Omesso o parziale versamento (RAVVEDIMENTO BREVE)	Versamento dal 15° al 30° giorno dalla scadenza del versamento	1,5% (1/10 del 15%)	
Omesso o parziale versamento (RAVV. INTERMEDIO)	Versamento dal 31° al 90° giorno dalla scadenza del versamento	1,66% (1/9 del 15%)	
Omesso o parziale versamento (RAVV. ORDINARIO)	Versamento oltre 90 gg ma entro 1 anno dalla scadenza del versamento	3,75% (1/8 del 30%)	
Omesso o parziale versamento (RAVV. ULTRANNUALE)	Versamento entro 2 anni dalla scadenza del versamento	4,28% (1/7 del 30%)	
Omesso o parziale versamento (RAVV. LUNGO)	Versamento oltre 2 anni dalla scadenza del versamento ed entro 5 anni	5,00% (1/6 del 30%)	

* Per la misura delle sanzioni minime vd art 13 del Dlgs 471/97.

7. DICHIARAZIONE IMU

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale.

In generale, l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU si riduce alle ipotesi in cui gli immobili oggetto dell'imposta possono fruire di una riduzione del tributo, oppure quando è necessario comunicare notizie non in possesso del Comune, utili per verificare il corretto adempimento tributario.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

8. PROGRAMMA DI CALCOLO DELL'IMU

Il Comune di Preganziol ha messo a disposizione nel proprio sito istituzionale (www.comune.preganziol.tv.it) un apposito programma per il calcolo ON LINE dell'IMU, dove sono consultabili anche le delibere di approvazione del Regolamento comunale dell'Imu e delle aliquote IMU dell'anno 2022. L'Ufficio tributi comunale resta a disposizione per fornire chiarimenti e delucidazioni necessari per il calcolo dell'imposta.

Preganziol, 22-04-2022

COME CONTATTARE L'UFFICIO TRIBUTI

- Ufficio Tributi, Piazza Gabbin 1, Preganziol
- Tel 0422 632293 dalle 11,00 alle 12,30 - fax 0422/632274
- e-mail: tributi@comune.preganziol.tv.it
- Posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it
- Sito internet: www.comune.preganziol.tv.it
- Orario sportello: lunedì e giovedì ore 9.00 - 12.30; giovedì ore 15.00 - 17.30

Tutta la modulistica e ulteriori informazioni sono disponibili nel sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.preganziol.tv.it/ufficio-tributi/>